

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2852 del 16/05/2025
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Ferrara (FE), Viale Po n. 102, richiesta dalla Ditta ZETA CLUB IMMOBILIARE S.R.L. per l'attivita' di centro sportivo con piscina.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2962 del 15/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno sedici MAGGIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 7107/2024/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Ferrara (FE), Viale Po n. 102, richiesta dalla Ditta **ZETA CLUB IMMOBILIARE S.R.L.** per l'attività di **centro sportivo con piscina**, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

1. **Autorizzazione agli scarichi di acque reflue** di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II, della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTO che:

il giorno 04.12.2024 la Ditta **ZETA CLUB IMMOBILIARE S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), Via Luigi Turchi n. 2, attraverso il proprio Amministratore Unico, ha presentato al SUAP del Comune di Ferrara, la "*Richiesta di permesso di costruire relativo a realizzazione di complesso sportivo in Comune di Ferrara, Viale Po 102*", trasmessa dallo stesso SUAP con la nota P.G. n. 24683 del 10.02.2025, di "Comunicazione di avvio del procedimento e trasmissione documentazione, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/25523 del 10.02.2025;

il SUAP del Comune di Ferrara, con nota in data 10.02.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/25530 del 10.02.2025, ha inoltre trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 05.02.2025, con ricompresa l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, riguardante il progetto/impianto/stabilimento sopra citato, ubicato nel Comune di Ferrara (FE), Viale Po n. 102, comunicando che, per tale istanza, lo stesso SUAP ha avviato il procedimento in data 06.02.2025, P.G. n. 24744 del 10.02.2025;

la Ditta per il progetto/impianto in oggetto intende conseguire l'A.U.A. affinché sostituisca i titoli abilitativi settoriali indicati in oggetto;

l'art. 2, comma 1, lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel Provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell'articolo 7, del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

a far data dall' 01.01.2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'A.U.A. sono state trasferite ad Arpae;

Arpae-SAC Ferrara ha comunicato al SUAP del Comune di Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2025/31507 del 18.02.2025, l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità nella quale, in particolare, ha precisato di rimanere in attesa di acquisire, da parte dello stesso SUAP, entro 30 giorni, il parere di competenza del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, relativo agli scarichi in pubblica fognatura, al fine del proseguimento dell'istruttoria di competenza e l'eventuale parere riguardante l'impatto acustico;

Nella nota di Arpae sopra citata, Prot. n. 31507/2025, relativamente alla matrice "Rumore", viene precisato che, vista la *"Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al non superamento dei limiti acustici ai sensi dell'art. 8, comma 5 della Legge 447/1995 e dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 227/2011"* presentata dalla Ditta, si demanda al Comune, quale autorità competente, la verifica se la tipologia di attività che verrà svolta, necessita anche di una valutazione in merito all'impatto acustico, che richiederebbe di conseguenza, il completamento della domanda presentata;

La Società HERA S.p.A., Gestore della pubblica fognatura, con la nota Prot. 29730/25 del 07.04.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/65063 del 07.04.2025, ha richiesto documentazione integrativa;

Il SUAP del Comune di Ferrara:

- con nota in data 08.04.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/66318 del 08.04.2025, ha richiesto le integrazioni formulate dalla Società HERA S.p.A. con contestuale sospensione del termine di conclusione del procedimento;
- con nota in data 09.04.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/67350 del 09.04.2025, ha trasmesso le integrazioni presentate dalla Ditta in data 08.04.2025, con riattivazione del procedimento;

E' stato acquisito da Arpae, con Prot. n. PG/2025/74549 del 18.04.2024, il Parere di competenza, fatto proprio, del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara (Prot. n. 71406/2025 del 16.04.2025) riguardante le matrici scarichi idrici e impatto acustico (con allegato il parere di competenza di HERA S.p.A., Prot. n. 32838/25 del 15.04.2025), nel quale esprime il *NULLA OSTA al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013 alla Ditta ZETA CLUB IMMOBILIARE S.R.L. [...] per l'attività di circolo sportivo* e che relativamente all'impatto acustico specifica che **l'attività è non rumorosa e non necessita di titolo acustico**, inserendo tuttavia le prescrizioni riguardanti tale matrice, che di seguito si riportano:

1. Eventuali attività a carattere temporaneo dovranno essere autorizzate ai sensi del Regolamento comunale per le attività rumorose artt. 25-26;
2. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
3. Nell'eventualità dovessero arrivare allo scrivente Servizio delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, questa Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti;

VISTO:

il D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina*

sullo Sportello Unico per le Attività Produttive e il D.M. 10.11.2011 - *Misure per l'attuazione dello Sportello Unico*;

il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35*;

VISTO che:

la Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n. 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 Maggio 1999 n. 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

in attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99, è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Parte Terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 Maggio 1999, n. 152;

con l'articolo 124, comma 1 del D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

la Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n. 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le Direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18 Dicembre 2006, vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/05";

la legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

il Decreto Presidente della Repubblica 19 Ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico";

VISTE:

la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la D.G.R. 21 Dicembre 2015, n. 2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la D.G.R. 31 Ottobre 2016, n. 1795 – *Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005 ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della Direttiva*;

VISTI inoltre:

il D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* e ss.mm.ii.;

la Legge 6 Novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il D.Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7, della Legge 7 Agosto 2015, n. 124*;

il D.Lgs 6 Settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATI:

la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la D.D.G. n. 75/2021 - come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO che:

la Responsabile del procedimento, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990;

con la D.D.G. n. 12 del 31.01.2025, alla Dott.ssa Valentina Beltrame è stata confermata la Responsabilità dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;

le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs n. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di Arpae SAC Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni dcui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

CONSIDERATO:

che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024,

D E T E R M I N A

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** ed i suoi allegati a favore della Ditta **ZETA CLUB IMMOBILIARE S.R.L.**, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02162770388, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), Via Luigi Turchi n. 2, per l'esercizio dell'attività di **centro sportivo con piscina** localizzata in Comune di Ferrara (FE), Viale Po n. 102, che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
ACQUA	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs n. 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute nei seguenti allegati:
 - **"Allegato Acqua"** con acclusa planimetria di riferimento
3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente A.U.A., come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di Arpae SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP del comune di Ferrara (ex art., 2 co., 1 lett.b del D.P.R. n. 59/2013) e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (L. n. 241/1990 art.21-quater), per l'impresa istante, decorrerà dal giorno di rilascio da parte dello stesso SUAP;
5. di stabilire che la presente A.U.A. ha durata pari a **15 (quindici) anni** a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5

del D.P.R. n. 59/2013;

6. di informare che eventuali modifiche all'A.U.A. debbono essere richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R. n. 59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art. 1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
8. di trasmettere la presente Determina di adozione dell'A.U.A. al SUAP del Comune di Ferrara ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
9. di informare che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP;
10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae;
11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs n. 159/2011;
12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati
Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.